

## Rettifiche di utili e libertà di stabilimento

### Ok alla tassazione del beneficio straordinario concesso alla collegata non residente

Secondo l'Avvocato generale, la libertà di stabilimento non impedisce ad uno Stato di prevedere l'imposizione di un beneficio straordinario o senza contropartita in capo ad una società residente, da essa concesso ad una società collegata non residente, laddove la medesima tassazione non è, invece, prevista quando la collegata sia una società residente.

*di Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners*

La Société de Gestion Industrielle (SGI), holding di diritto belga, detiene una partecipazione del 65% nella società francese Recydem. A seguito di verifica, le autorità fiscali del Belgio emanano due avvisi di rettifica per gli esercizi d'imposta 2001-2002, con aggiunta all'utile della SGI una somma pari a 46.897 euro - ai sensi dell'art. 26 del Code des impôts sur les revenus 1992 belga (CIR 1992) - corrispondente agli interessi maturati sulla somma che la SGI ha versato alla Recydem, a titolo di finanziamento infruttifero.

Secondo l'Amministrazione finanziaria belga, **non sussiste alcuna giustificazione economica** per la concessione alla Recydem, da parte della SGI, di un prestito senza interessi.

Adito dalla SGI, il Tribunale belga chiede alla Corte di Giustizia una **pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità con la libertà di stabilimento** dell'art. 26 del CIR 1992 il quale "comporta l'imposizione fiscale su un beneficio straordinario o senza contropartita in capo alla società residente belga", che ha concesso detto beneficio ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, laddove il medesimo trattamento fiscale non è previsto quando la collegata è una società residente in Belgio.

Secondo l'Avvocato generale, l'art. 26 del CIR 1992, in considerazione del diverso trattamento previsto, limita l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'art. 43 del Trattato UE. Tale restrizione, tuttavia, è **giustificata** in quanto ricorrono motivi imperativi d'interesse generale e risulta rispettato il **principio di proporzionalità**.

Tra i motivi di interesse generale vi è senz'altro quello di **prevenire l'evasione fiscale**, in particolare, con riguardo alle normative concernenti specificamente "costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere l'applicazione della legislazione dello Stato membro interessato".

A parere dell'Avvocato generale, l'art. 26 del CIR 1992 - il quale si basa, da un lato, sulla "esistenza di un'interdipendenza tra le imprese interessate", dall'altro, sul "carattere straordinario o gratuito del beneficio concesso" - è idoneo al raggiungimento dell'obiettivo di contrastare le "costruzioni artificiali create per motivi di evasione fiscale".

Sul piano del rispetto del principio di proporzionalità, occorre invece verificare se la normativa belga non ecceda quanto necessario per il raggiungimento del suindicato obiettivo.

Considerato l'espresso riferimento di tale normativa alla "concessione di un beneficio straordinario o senza contropartita", il contribuente dovrebbe dimostrare - secondo le argomentazioni dell'Avvocato generale - che l'operazione contestata ha **effettivamente una "giustificazione economica reale"** e che sarebbe stata conclusa alle stesse condizioni tra imprese indipendenti.

Dai fatti di causa risulta che la **concessione di un prestito senza interessi** da parte della SGI non ha alcuna giustificazione economica: mentre, infatti, la SGI è fortemente indebitata, la Recydem si trova in una "situazione finanziaria sicura".

Inoltre, gli effetti pregiudizievoli della rettifica degli utili ex art. 26 del CIR 1992 possono essere ampiamente "compensati" dal fatto che l'impresa interessata, in base alla convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, può richiedere che si tenga conto di tale rettifica ai fini della sua imposizione.

Nelle conclusioni dell'Avvocato generale, la disposizione belga in commento non solo è **giustificata dall'esigenza della prevenzione dell'evasione fiscale**, ma è altresì **proporzionata al raggiungimento di siffatto obiettivo**.

*Conclusioni dell'Avvocato generale 10/09/2009, C-311/08*